

## La “violenza di genere” fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l’ambito di applicazione dell’art. 408 co. 3 bis c.p.p., di Caty Bressanelli

*penalecontemporaneo.it, 21 giugno 2016*

**Commento a Cass., SS.UU., sent. 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959, Pres. Canzio, Rel. Bianchi**

**1. Il quesito.** La previsione dell'obbligo di **avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione** diventa, nuovamente, banco di prova per la definizione dei confini della nozione di «persona offesa» nel processo, oltre che per l'individuazione dei beni giuridici tutelati dal diritto penale. Con la decisione in commento, infatti, le Sezioni unite hanno risolto una delicata questione interpretativa relativa all'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p., così come modificato dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Il ricorso era stato rimesso alle medesime Sezioni unite dalla Quinta Sezione penale, con ordinanza del 9 luglio 2015, ai sensi dell'art. 618 c.p.p. e, dunque, in ragione della speciale importanza della questione, «involgente, peraltro, anche contrasto tra decisioni di singole Sezioni».

L'ordinanza di rimessione chiedeva alle Sezioni unite di chiarire se l'espressione «**violenza alla persona**» contenuta nel comma 3 *bis* dell'art. 408 c.p.p. dovesse intendersi come inclusiva delle sole condotte di **violenza fisica** o dovesse invece comprendere anche quelle di **minaccia**; e se, di conseguenza, il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. fosse incluso tra quelli per i quali il citato art. 408 comma 3 *bis* c.p.p. prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione<sup>[1]</sup>.

Come noto, il comma 3 *bis* dell'art. 408 c.p.p., nel testo novellato dall'art. 2 co. 1 lett. g) d.l. 14 agosto 2013, n. 93<sup>[2]</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, pone in capo al pubblico ministero l'onere di **notificare alla persona offesa** dal reato l'avviso della richiesta di archiviazione in tutti i casi di «delitti commessi con violenza alla persona», a prescindere da una esplicita richiesta del querelante. Inoltre, in tale caso, il termine a disposizione della persona offesa per presentare una eventuale opposizione è di venti giorni in luogo degli ordinari dieci.

La norma aveva sin da subito posto alcuni delicati problemi interpretativi<sup>[3]</sup>, tra i quali campeggiava proprio quello relativo all'inclusione del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. tra le fattispecie ivi considerate e, più in generale, al significato da attribuire alla nozione di delitti commessi «con violenza alla persona». Si trattava, infatti, di definizione dalla portata non univoca, suscettibile di interpretazioni elastiche e, dunque, a rischio di contrasto con il principio di legalità e di tipicità delle sanzioni processuali.

Per quanto qui rileva, il dibattito ruotava intorno alla possibilità di includere nell'alveo della disposizione anche i **reati commessi** per il tramite di **atti di violenza psicologica**, emotiva o di minaccia<sup>[4]</sup>, come tipicamente accade per gli **atti persecutori**. Da un lato, infatti, poteva apparire illogico escludere, sulla scorta di un'interpretazione restrittiva, il reato di *stalking* dal novero di quelli per i quali trova applicazione l'obbligo di avviso; dall'altro, una eccessiva estensione di tale obbligo (così come degli altri adempimenti formali che gravano sulle parti al fine di garantire la partecipazione della persona offesa al procedimento) rischiava di appesantire il meccanismo processuale, a discapito, talvolta e per taluni reati, delle stesse garanzie della persona sottoposta a indagini, oltre che della complessiva funzionalità del sistema.

La questione relativa all'applicabilità dell'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p. era resa più complessa dal fatto che il testo dell'articolo introdotto con il decreto legge del 14 agosto 2013 era stato modificato in

sede di conversione. Il disposto originario preveda che l'avviso di deposito della richiesta di archiviazione, così come quello di conclusione delle indagini preliminari, fosse notificato alla persona offesa del delitto di cui all'art. 572 c.p. In sede di esame in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, si era ritenuto che l'intervento normativo fosse «forse eccessivamente limitato» nel prevedere «l'introduzione di obblighi di comunicazione in relazione ... solo alle vicende procedurali di alcuni reati». Nel tentativo di «un più ampio riconoscimento del diritto dell'offeso alla comunicazione dei dati procedurali rilevanti per i suoi interessi» ed «in coerenza con le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE» si era deciso di allargare le ipotesi di avviso di cui all'art. 299 c.p.p. ai procedimenti aventi ad oggetto «delitti commessi con violenza alla persona»; la medesima espressione è stata poi utilizzata anche per l'avviso della richiesta di archiviazione di cui al nuovo comma 3 *bis* dell'art. 408 c.p.p.

La modifica in sede parlamentare rendeva manifesta la volontà del legislatore di utilizzare l'espressione «violenza alla persona» per ampliare l'ambito della norma rispetto alla originaria previsione di tale obbligo nel solo caso dei maltrattamenti in famiglia. Viceversa, in sede di conversione delle modifiche apportate all'art. 415 *bis* c.p.p., il legislatore, nel disciplinare l'onere del pubblico ministero di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa stessa, aveva mantenuto il riferimento esplicito ai soli reati di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p.

Di fronte alla scelta normativa così compiuta, si aprivano **due possibili strade interpretative**<sup>[5]</sup>. Secondo una prima impostazione, la previsione dell'obbligo di notifica alla persona offesa dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. anche nell'ipotesi di *stalking* non poteva che suggerire una interpretazione estensiva, dovendosi ritenere ragionevole la configurazione di un obbligo anche per la richiesta, in certo senso "omologa" all'avviso *ex* art. 415 *bis* c.p.p., di archiviazione<sup>[6]</sup>. Secondo una diversa impostazione, ritenuta «parimenti ragionevole» dall'ordinanza di rimessione, il mancato esplicito riferimento al reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. nell'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p. poteva essere interpretato come esclusione, indicativa della volontà del legislatore di limitare la rilevanza del reato di atti persecutori al solo avviso di conclusione delle indagini.

Si tratta, all'evidenza, di due impostazioni che sottendono criteri interpretativi difformi: l'una valorizzava l'intenzione del legislatore e la *ratio legis*; l'altra, più rigorosa, rimaneva aderente alla lettera della disposizione.

**2. La decisione.** La prospettiva da cui muoveva l'ordinanza di rimessione era quella sin qui evidenziata, propria dell'ermeneutica "tradizionale". In particolare, nel provvedimento si affermava che la possibilità di includere il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. tra quelli commessi con «violenza alla persona» dipendeva dalla possibilità di ritenere tale nozione comprensiva della violenza morale, oltre che di quella fisica, poiché, come noto, il reato di *stalking* viene solitamente commesso tramite minacce o altri atti di sopraffazione, mentre episodi di violenza fisica sono solamente eventuali<sup>[7]</sup>. Nella medesima ottica, si valorizzava l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale relativo alla interpretazione letterale dell'art. 649 co. 3 c.p., proprio con riferimento all'espressione in esame<sup>[8]</sup>.

Le Sezioni unite, invece, affrontano la questione in un'ottica diversa e per molti versi innovativa, poiché non rispondono al quesito se l'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p. sia applicabile anche ai reati commessi con violenza morale, ma risolvono in maniera "mirata" una **questione specifica**: se la disposizione controversa sia o meno applicabile all'art. 612 *bis* c.p., a prescindere dalla tipologia della violenza

esercitata nell'ambito di questa fattispecie; e, nel fare ciò, muovono da un'ottica interpretativa ispirata al rispetto della **normativa sovranazionale**, per arrivare a conclusioni di ampio respiro.

La sentenza in commento prende le mosse dalla constatazione che nel nostro ordinamento è da tempo in atto «un fenomeno di emersione e di nuova considerazione» della **posizione della persona offesa all'interno del processo penale**, sollecitato dall'allarme sociale provocato dalle varie forme di criminalità contro i soggetti c.d. deboli e contro le donne in particolare. A fronte di tale allarme, peraltro, la tutela della vittima è stata stimolata dall'attività di numerosi organismi sovranazionali, così che «gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali, tenuti a darvi attuazione». Tra gli altri, la sentenza attribuisce «un posto di assoluta rilevanza» alla **Direttiva 2012/29/UE**<sup>[9]</sup>, in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, alla **Convenzione di Lanzarote** del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, relativa alla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, e alla **Convenzione di Istanbul** del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, queste ultime in particolare «incentrate sulla esigenza di garantire partecipazione, assistenza, informazione e protezione a particolari categorie di vittime».

Sul piano interno, a fronte dell'emersione del fenomeno della violenza in ambito familiare e domestico, il legislatore ha provveduto a modificare la normativa sostanziale e processuale con numerosi (e spesso frastagliati) interventi normativi<sup>[10]</sup>, la cui interpretazione non può prescindere dalle fonti sovranazionali che ne costituiscono la premessa. Sicché, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte richiedeva di «essere inquadrata nell'ambito delle fonti normative interne e internazionali». Le Sezioni unite scelgono in tal modo un percorso per molti versi innovativo e, senza affrontare il tema della portata letterale dell'espressione «violenza alla persona», arrivano ad individuare l'ambito applicativo della disposizione controversa sulla base del contesto normativo europeo nell'alveo del quale quella stessa disposizione ha trovato origine.

La sentenza in esame traccia un affresco articolato delle diverse fonti che hanno contribuito, negli ultimi anni, a delineare il **sistema di tutela della persona offesa**, soprattutto se **vittima di violenza di genere**, introducendo numerose modifiche di natura processuale e sostanziale dirette a garantire una maggior presenza della vittima nel processo penale<sup>[11]</sup>.

Punto di partenza è la constatazione che nelle fonti sovranazionali di interesse l'espressione «violenza alla persona» viene sempre intesa «in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche di quelle morali o psicologiche» e che lo *stalking* rientra tra le ipotesi «significative di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime». Si tratta di indicazioni che costituiscono un fondamentale riferimento per addivenire ad una interpretazione delle norme interne conforme al «diritto europeo».

In particolare, la Corte sottolinea come nell'ambito della Convenzione di Istanbul siano descritte tre diverse tipologie di violenza: «violenza nei confronti delle donne», «violenza domestica» e «violenza di genere», accomunate dalla completa parificazione tra violenza fisica e psicologica all'interno del più generale concetto di violenza<sup>[12]</sup>. Gli artt. 33 e 34 della Convenzione impongono agli Stati firmatari di prevedere sanzioni penali per le condotte di violenza psicologica e di atti persecutori; nell'ambito delle misure di tutela, sul presupposto che l'accesso all'informazione sia la condizione fondamentale per una concreta ed effettiva protezione, l'art. 56, lett. *b*) e *c*) prevede a favore della vittima alcuni diritti partecipativi nell'ambito del processo penale, quali il diritto ad essere informata circa l'esito della denuncia e dell'andamento delle indagini, oltreché dell'eventuale evasione o rimessione in libertà dell'autore del reato. Così definito il quadro di riferimento, la sentenza prosegue ricordando che la ratifica della Convenzione deve intendersi operata «nei limiti

dei principi costituzionali, anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione»<sup>[13]</sup>.

Dal canto suo, la **Direttiva 2012/29/UE** detta norme minime in materia di diritti all'assistenza, informazione, interpretazione e traduzione nonché protezione nei confronti di tutte le vittime di reato, senza distinzione collegata al tipo di criminalità e alla qualità della vittima<sup>[14]</sup>. L'art. 6 stabilisce che la vittima ha diritto di conoscere la decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini<sup>[15]</sup>, mentre gli artt. 22 e 23 segnalano la necessità della previsione di strumenti particolari destinati a soddisfare esigenze specifiche derivanti dal tipo di reato subito e dalle caratteristiche personali delle vittime vulnerabili, richiamando in particolare le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di essere umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.

Nel Considerando n. 17), la **violenza di genere** è definita come «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere»; tale forma di violenza può aver provocato «un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima» ed è considerata «una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette<sup>[16]</sup>, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. reati d'onore»<sup>[17]</sup>.

La sentenza in commento osserva che «si tratta di definizioni che non compaiono nei tradizionali testi normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per il tramite del diritto internazionale, sono entrate a far parte dell'ordinamento e influiscono sulla applicazione del diritto». Questa conseguenza si imporrebbe, secondo la Corte, anche alla luce del portato dell'art. 117 co. 1 Cost. e del principio di **interpretazione conforme** che impone, ove la norma interna si presti a diverse esegesi o abbia margini di incertezza, «di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali». L'obbligo di interpretazione conforme «è ancora più pregnante riguardo alle norme elaborate nell'Unione Europea, atteso che il principio del primato del diritto comunitario impone al giudice nazionale l'obbligo di applicazione integrale per dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria».

Dunque, l'obbligo di avviso è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale e «il testo normativo in cui è contenuto si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell'ambito della violenza domestica» ed il reato di atti persecutori, al pari di quello dei maltrattamenti in famiglia, rappresenta, «al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica», una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che la subisce. Quindi, argomenta la Corte, non è possibile escludere i reati di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p. dal novero di quelli richiamati dall'art. 408 co. 3 *bis* c.p., proprio in quanto la nozione di «violenza» adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale ed è sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o morale, tale da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato.

**3. Problemi e prospettive.** Le Sezioni unite affermano, a conclusione del loro ragionamento, che la norma di cui all'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p. deve essere interpretata come riferibile anche «ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti», perché l'espressione **violenza alla persona** deve essere intesa «alla luce del concetto di **violenza di genere**, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario».

Per tale via, la sentenza fornisce al contempo una risposta mirata al quesito sottoposto, laddove chiarisce che l'obbligo di avviso, con la conseguente nullità, opera anche nel caso di cui all'art. 612 *bis* c.p., e si spinge più in là, affermando che la stessa norma deve trovare applicazione anche nel caso di maltrattamenti, di cui all'art. 572 c.p.

Tuttavia, sono le argomentazioni della Corte, più che le conclusioni specifiche, a sollecitare sotto diversi profili l'interprete.

Pare certo che l'avviso del deposito della richiesta di archiviazione debba essere notificato anche se i reati di maltrattamenti in famiglia o di atti persecutori siano, in ipotesi, avvenuti senza alcun atto di violenza fisica o morale (come pure è astrattamente possibile), poiché ad imporre la notifica basta in questo caso la tipologia del reato. Infatti, quale che sia la «violenza» esercitata nel caso concreto, si tratterà comunque e per definizione, di «violenza di genere». Tuttavia, al di là delle due fattispecie così individuate, occorrerà chiedersi quale sia la portata concreta dell'espressione «violenza alla persona», per come emerge dal ragionare delle Sezioni unite.

Sotto un primo profilo, parrebbe potersi escludere, sulla base degli argomenti spesi dalla sentenza, che l'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p. debba trovare applicazione con riguardo a reati che, pur essendo stati commessi con violenza (fisica o morale), non rientrino nell'ambito dei reati definibili come atti di «violenza di genere». Perciò, ad esempio, non dovranno essere avvisate le persone offese vittime di rapina (art. 628 c.p.) o di estorsione (art. 629 c.p.) se non ne abbiano fatto esplicita richiesta, anche se questi reati non possono che essere compiuti tramite atti di violenza, fisica o morale[18].

Tale conclusione si impone perché, come visto, nel percorso interpretativo tracciato dalle Sezioni unite, l'obbligo di avviso è strettamente collegato alla violenza di genere ed è dunque stabilito solo per quei reati intimamente connessi con l'appartenenza della vittima ad uno specifico genere o, comunque, con l'esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità. Considerazione che, ragionevolmente, indurrà ad escludere, nonostante la lettera della legge, che l'obbligo di avviso così disciplinato possa essere esteso a fattispecie estranee a questo quadro[19].

Sotto tale profilo, le conclusioni della sentenza in esame non potranno che portare ad una rimediazione dell'orientamento secondo il quale l'espressione utilizzata dall'art. 299 c.p.p. evocerebbe «non già una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall'elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensì tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa»[20].

In sostanza, le considerazioni delle Sezioni unite lasciano impregiudicata la questione relativa al novero dei reati in riferimento ai quali troverà applicazione la disposizione esaminata. In particolare, spetterà alla **giurisprudenza ordinaria** chiarire se esistano, al di là di quelli espressamente menzionati dalla sentenza in commento e disciplinati dagli artt. 572 c.p. e 612 *bis* c.p., ulteriori reati che possano rientrare tra quelli "di genere".

Si pensi, ad esempio, alle diverse tipologie di violenza sessuale, che, per loro stessa natura, vengono compiute generalmente nei confronti di vittime vulnerabili e, nella maggior parte dei casi, rientranti in un «genere»<sup>[21]</sup>. Del resto, si è già visto come la stessa direttiva 2012/29/UE citi, tra i reati fondati sulla discriminazione e rientranti nelle forme di «violenza nelle relazioni strette»<sup>[22]</sup>, la «violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. reati d'onore». Così, la sentenza in commento apre un sentiero interpretativo foriero di **ulteriori sviluppi**: infatti, sarà difficile non ritenere applicabile l'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p., proprio sulla base delle argomentazioni svolte dalle Sezioni unite, anche a reati come quelli previsti agli artt. 609 *bis* c.p. (violenza sessuale), 583 *bis* c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) o 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

Più in generale, ci si dovrà chiedere se l'obbligo di avviso alla persona offesa del deposito della richiesta di archiviazione abbia una "geometria variabile" ed operi per qualsiasi reato posto in essere contro «una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere»; oppure se la nozione di violenza di genere debba interpretarsi come riferita solamente ad alcune "tipologie" di reato.

L'impostazione interpretativa delle Sezioni unite sembra decisamente virare verso la seconda prospettiva, così che la vittima di un reato violento e tuttavia non rientrante nel novero dei reati di genere non potrà dolersi del mancato invio dell'avviso della richiesta di archiviazione, se non ne abbia fatto espressa richiesta nel corso del procedimento. In assenza di una chiara presa di posizione, è tuttavia prevedibile l'insorgere di **ulteriori contrasti**.

Sotto un diverso ma connesso profilo, si è già accennato alla recente introduzione, proprio in esecuzione della direttiva europea più volte citata, nel nuovo art. 90 *bis* c.p.p., di un inedito obbligo di fornire alla persona offesa una serie di avvertimenti già in occasione del primo contatto con l'Autorità. L'art. 90 *ter* c.p.p., dal canto suo, stabilisce, per i «procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona», una serie di avvertimenti obbligatori alla persona offesa in ordine allo *status libertatis* dell'indagato.

Trattandosi di disposizioni introdotte espressamente in attuazione della direttiva comunitaria, la stessa non potrà che avere la portata delineata dalle Sezioni unite con riferimento all'art. 408 co. 3 *bis* c.p.p., pena un'insanabile illogicità nel sistema. Così pure, salvo diversa, motivata e specifica riflessione, dovrà ritenersi per tutte quelle ipotesi nelle quali il legislatore utilizzi l'espressione «delitti commessi con violenza alla persona» in un contesto diretto alla tutela di vittime (vulnerabili) di violenza di genere. Il riferimento è all'art. 299 commi 2 *bis* e 3 c.p.p., i quali, nel disciplinare importanti obblighi di comunicazione e notificazione delle ordinanze applicative o di richieste modificative di misure cautelari, fanno riferimento proprio alla categoria oggi definita dalle Sezioni unite<sup>[23]</sup>. Trattandosi di obblighi esplicitamente introdotti a tutela delle vittime di violenza di genere, la portata dell'espressione «violenza alla persona» non potrà essere definita senza fare riferimento alle Sezioni unite in esame.

Peraltro, in questo senso si è già espressa la giurisprudenza, affermando che le vittime dei reati di *stalking* o di maltrattamenti in famiglia devono essere avvertite della presentazione di un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Questa conclusione si impone proprio perché, secondo la Corte di cassazione, una corretta esegesi del testo normativo porta a valorizzare non tanto la riconducibilità teorica del delitto contestato nel titolo cautelare a una fattispecie legale astratta connotata nel suo schema dogmatico dalla violenza alla persona, quanto invece l'effettiva sussistenza, nel singolo caso, di una condotta materiale caratterizzata dalla

concreta esplicazione di atti di violenza in danno della persona offesa[24]. Affermazione, questa, che risponde non solo alla lettera della disposizione, ma anche alla *ratio* oggettiva della novella normativa, che è quella di assicurare nuovi e migliori strumenti informativi e di tutela ai soggetti vulnerabili che siano vittime di condotte violente «suscettibili di potenziale reiterazione in caso di modifica dello *status cautelare* del soggetto responsabile». Nella stessa occasione, la Corte ha peraltro precisato che i risultati cui la giurisprudenza di legittimità è giunta in tema di interpretazione della nozione di violenza alla persona non possono essere automaticamente estesi all'art. 649 c.p. Sul punto, è appena il caso di sottolineare che quest'ultima disposizione è sorretta da una *ratio* affatto diversa e che, trattandosi di norma sostanziale, le argomentazioni legate alla *voluntas* del legislatore internazionale presterebbero il fianco a rilievi di rango costituzionale ben più consistenti di quelli operanti con riferimento a disposizioni processuali.

Proprio sul piano dei criteri di ermeneutica, alcune pur brevi osservazioni si impongono, poiché le Sezioni unite hanno di fatto totalmente obliterato il criterio letterale, per sposare una interpretazione latamente inquadabile nella ricerca della *voluntas legis*.

Sul punto, la sentenza in commento ha probabilmente cominciato a tracciare un sentiero. Lo dimostra il fatto che già pochi giorni dopo il deposito della motivazione fin qui esaminata, la Sezione II della Corte ha ribadito il principio secondo il quale l'effettiva portata dell'obbligo di notifica dell'istanza sulla libertà proposta dall'indagato deve essere determinata alla luce della «volontà del legislatore», quella cioè di «garantire alla vittima del reato commesso con violenza alla persona anche fuori della relazione affettiva, un diritto alla informazione e alla protezione, in ossequio alla direttiva 2012/29/UE», pur sottolineando il fatto che la tutela della vittima vulnerabile, che si va rafforzando nel nostro ordinamento proprio in conseguenza delle più volte citate normative internazionali, non può «mai costituire una *good reason* per ammettere una vera e propria deroga al contraddittorio», poiché «giustifica soltanto una disciplina speciale quanto alle modalità di realizzazione dello stesso»[25].

Resta da osservare, in conclusione, che le Sezioni unite esaminate costituiscono una ulteriore manifestazione dello sforzo interpretativo e di riflessione che l'adesione del nostro sistema al diritto europeo ha imposto al giurista negli ultimi decenni. Infatti, proprio alla luce del diritto europeo, sempre più spesso i parametri ed i principi, anche interpretativi, dell'ordinamento nazionale, vengono posti in discussione e la ferrea rigidità dell'esegesi tradizionale viene scossa dalla fluidità e dalla adattabilità dei concetti propri del diritto europeo. Agli interpreti, dunque, il compito di elaborare soluzioni rispettose degli equilibri ordinamentali ed, al contempo, adeguate alle esigenze di un processo penale moderno e funzionale[26].

---

[1] Le Sezioni unite, all'esito della loro riflessione, confermano l'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, *ex art.* 127 comma 5 c.p.p., del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione. Sul punto, v. già Corte cost. 16 luglio 1991, n. 353, e Corte cost. 7 dicembre 1994, n. 413; nonché, da ultimo, Cass. 27 novembre 2012, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4484.

[2] Recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province».

[3] Per i quali cfr. A. Procaccino, *L'avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in Aa. Vv., *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, Giappichelli, 2015, p. 75 ss, la quale parla di «*pastiche dei reati commessi con violenza alla persona*».

[4] Cfr. M.C. Ubiali, *Violenza vs. minaccia: i profili processuali di una classica dicotomia al vaglio delle Sezioni Unite. In tema di archiviazione dei procedimenti per stalking*, in *Questa rivista*, 28 gennaio 2016.

[5] Parla di «difetto di coordinamento» A. Cisterna, *L'obbligo di avvisare sulla richiesta di archiviazione esteso alla fattispecie dello stalking*, in *Guida dir.*, 2016, f. 20, p. 83 ss.

[6] M.C. Ubiali, *op. cit.*

[7] L'introduzione del reato di cui all'art. 612 bis c.p.p. con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 è dichiaratamente volta ad anticipare la tutela penale delle vittime di atti di violenza di genere, per impedire che la sopraffazione morale degeneri in vera e propria violenza fisica; nella stessa ottica, del resto, si muove l'innalzamento della pena edittale per il reato in questione, con la previsione del filtro dell'udienza preliminare e, soprattutto, con la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere (modifiche attuate con legge 9 agosto 2013, n. 94): cfr. A. Cisterna, *op. cit.*, p. 86, il quale auspica che l'interpretazione delle disposizioni del codice sia sempre più orientata dalla constatazione «criminologica» che gli atti di violenza fisica sono, in genere, l'epilogo di condotte antecedenti, «parimenti aggressive e pericolose», se pure solamente «moralì»; più in generale, v. G. Pavich, *La nuova legge sulla violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4314 ss.

[8] Sul punto si fronteggiano due orientamenti. Secondo una prima impostazione, tale previsione dovrebbe essere interpretata con esclusivo riferimento alla violenza fisica (da ultimo: Sez II, 15 marzo 2005, RV 231051). Diverso indirizzo e la prevalente dottrina includono nella nozione di violenza alla persona anche la violenza morale, poiché i reati oggetto della norma sono individuati per analogia a quelli di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione (da ultimo Sez. VI, 18 dicembre 2007, RV 240500). Peraltro, numerosi reati che possono essere commessi (anche) con minaccia sono rubricati come atti di «violenza»; ciò è vero, per esempio, per il reato di cui all'art. 393 c.p., per la «violenza privata» di cui all'art. 610 c.p. o per la stessa «violenza sessuale», attuabile con «violenza o minaccia». Sull'interpretazione e sulla *ratio* dell'art. 649 c.p. v. la recente Corte cost. 7 ottobre 2015, n. 223.

[9] Aa.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Lupária, Padova, 2015.

[10] V., tra gli altri ed oltre agli autori già citati, S. Recchione, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, in questa rivista, 15 luglio 2014; nonché Id., *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, le prospettive, i problemi*, in questa rivista, 25 febbraio 2015.

[11] Cfr. Aa.Vv., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa ed Italia*, Giappichelli, 2012; nonché F. Del Vecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in *Questa rivista*, 11 aprile 2016.

[12] L'art. 3 della Convenzione di Istanbul definisce «violenza nei confronti delle donne» ogni «violazione dei diritti umani» ed «una forma di discriminazione contro donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o

sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» e l'espressione violenza domestica designa «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

[13] Come si legge nella Relazione illustrativa alla legge di ratifica, la dichiarazione interpretativa, conforme a quella resa al momento della firma, «si è resa necessaria in quanto la Convenzione, nel preambolo e negli articoli, si richiama al "genere" di cui offre una definizione ampia ed incerta e che presenta profili di criticità con il nostro impianto costituzionale».

[14] Recentissimo è il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 con il quale si è provveduto a dare esecuzione alla direttiva in questione. Tra le disposizioni di maggiore interesse in questa sede vi è certamente il nuovo art. 90 *bis* c.p.p. che, tra le informazioni che debbono essere fornite alla persona offesa «sin dal primo contatto con l'autorità procedente», in una lingua a lei comprensibile, elenca quelle inerenti la «facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione»: cfr., per un primo, articolato commento, F. Del Vecchio, *op. cit.*, p. 5 ss.

[15] S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in Aa.Vv., *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, a cura di L. Luparia, Cedam, 2015, p. 9 ss.

[16] La violenza nelle relazioni strette viene a sua volta definita (premessa n. 18) come «quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere se l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima ... questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico mentale o emotivo, o perdite economiche».

[17] Nella sua opera di ricognizione delle definizioni sovranazionali, infine, la Corte cita la Direttiva 2011/36/UE per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime che ha indicato quali «violenze gravi alla persona» la tortura, l'uso forzato di droghe, lo stupro e altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale. Tale disposizione è stata integralmente recepita nel nostro ordinamento dall'art. I del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante, appunto, *Attuazione della direttiva 2011/36UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, nonché la Direttiva 2011/99/UE, volta ad istituire l'Ordine di protezione europeo (OPE), destinato a tutelare le vittime, anche potenziali, di reati che mettano in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la libertà personale, la sicurezza o l'integrità sessuale del soggetto da proteggere, con particolare riguardo alle vittime della violenza di genere o nelle relazioni strette, che si esprime con violenze fisiche, molestie, aggressioni sessuali, *stalking*, intimidazioni o altre forme indirette di coercizione (Considerando n. 9 e n. 11 della Direttiva).

[18] Sul punto, già si era pronunciata la giurisprudenza di merito: Gip Torino, ordinanza 9271/13 del 4 novembre 2013, consultabile in *Questa rivista*, 28 novembre 2013, con commento di H. Belluta, *Revoca e sostituzione di misura cautelare e limiti di coinvolgimento della vittima*.

[19] Del resto, già la giurisprudenza di merito aveva affermato l'insussistenza di un obbligo di notifica della richiesta di sostituzione del luogo di detenzione con riferimento al reato di cui all'art. 628 c.p., ritenendo che l'obbligo di notificare le richieste indicate dall'art. 299 co. 2 *bis* c.p.p. alle persone offese sia «funzionale all'esigenza di offrire alle stesse una maggior tutela dagli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla revoca della misura o dalla sostituzione con misura meno

afflittiva». Orbene, tale esigenza, nel caso di una rapina con vittima "occasionale" si ridurrebbe «a mero formalismo», in quanto alla persona offesa di un reato commesso con violenza solo occasionale nessun ragionevole pregiudizio poteva derivare dalla modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari: cfr. Gip Torino, cit.; per contro, si pensi ai casi, assai frequenti nella pratica, di estorsione ai familiari, pur avulsi da quella caratterizzazione di genere oggetto dell'intervento normativo e, tuttavia, caratterizzati da un contatto non meramente occasionale tra reo e vittima: E. Campoli, *Tutela della persona offesa nella violenza di genere: brevi riflessioni sulle novelle processuali*, in *Arch.n. proc. pen.*, 2014, p. 221.

[20] Cass., 29 ottobre 2015, Gallani, 265732, con riferimento ad un'ipotesi di sequestro di persona nel quale però, in concreto, nessun atto di violenza si era compiuto, poiché le forze di polizia erano tempestivamente intervenute.

[21] Sottolinea l'irragionevolezza di una interpretazione che escludesse questi reati dal novero di quelli per cui è previsto l'avviso *ex art. 408 co. 3 bis c.p.p.* M.C. Ubiali, *Violenza vs minaccia*, cit.

[22] La violenza nelle relazioni strette viene a sua volta definita (premessa n. 18) come «quella commessa da una persona che è l'attuale o l'*ex partner* della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere se l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico mentale o emotivo, o perdite economiche».

[23] Cfr. sul punto Cass. 5 febbraio 2015, n. 6717, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1952; cfr. A. Procaccino, *op. cit.*, p. 79

[24] In tal senso, Cass. 29 ottobre 2015, Gallani, cit.

[25] Cfr. Cass. 1 aprile 2016, n. 19704, *inedita*, la quale ha affermato che l'obbligo di notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura viene soddisfatto quando la notifica sia avvenuta presso la persona offesa «i cui identificativi completi emergano dal fascicolo processuale»; altra pronuncia della Corte aveva invece escluso l'onere della informativa nel caso cui la persona offesa si sia disinteressata della vicenda processuale, non avendo nominato un difensore o non essendosi resa reperibile indicando un valido domicilio: cfr. Cass. 3 febbraio 2016, n. 12325, *inedita*.

[26] Cfr. le riflessioni di Luparia, *Notazioni comparate*, in *Lo statuto europeo della vittima di reato*, cit.

10959/16



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da


Giovanni Canzio - Presidente -  
Maria Cristina Siotto  
Giovanni Conti  
Silvio Amoresano  
Massimo Vecchio  
Vincenzo Rotundo  
Luisa Bianchi - Relatore -  
Matilde Cammino  
Maurizio Fumo

Sent. n. sez. 2  
CC - 29/01/2016  
R.G.N. 4305/2015

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e gli  
altri dati identificativi di:

a norma dell'art. 52  
d.lgs 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Il Funzionario Giudiziario  
Leonardo SACRIPANTI



ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto  
dalla persona offesa  
nel procedimento a carico di

avverso il decreto del 01/07/2014 del Giudice per le indagini preliminari del  
Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
sentita la relazione svolta dal componente Luisa Bianchi;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza  
rinvio del provvedimento impugnato.



## RITENUTO IN FATTO

### 1. Il procedimento.

Con decreto dell'11 luglio 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su conforme richiesta del Pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di \_\_\_\_\_ indagato, a seguito della presentazione di querela da parte di \_\_\_\_\_, per i delitti di cui agli articoli 612-*bis* e 594 cod. pen.

### 2. Il ricorso per cassazione.

Il difensore della persona offesa ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell'articolo 408, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.

Rappresentava di aver avuto conoscenza del provvedimento in data 25 novembre 2015 in occasione di un controllo in Cancelleria nel corso del quale aveva provveduto ad estrarne copia; di aver appreso già dalla informazione di garanzia che il procedimento aveva ad oggetto i reati di cui agli artt. 612-*bis* e 594 cod. pen.; di non aver ricevuto avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Rilevava che: il comma 3-*bis* dell'articolo 408 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. g), del d.l. n. 93 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge n. 199 del 2013, impone la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione in tutti i casi di «delitti commessi con violenza alla persona», a prescindere dalla richiesta della persona offesa, che nella specie non era stata formulata; il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. deve ritenersi senza dubbio incluso tra le fattispecie delittuose nelle quali la condotta si manifesta «con violenza alla persona».

Sosteneva che dal mancato rispetto dell'obbligo in questione era conseguita una nullità assoluta e insanabile.

### 3. L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

3.1. La Quinta Sezione penale, con ordinanza in data 9 luglio 2015, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 618 cod. proc. pen. per la speciale importanza della questione che ne costituiva oggetto, involgente anche contrasto tra decisioni espresse dalla Corte di cassazione.

La Sezione rimettente ripercorre la genesi dell'attuale formulazione dell'art. 408, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., frutto di una modifica intervenuta in sede di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, ed evidenzia che la novella legislativa giustifica due differenti possibilità di lettura, parimenti ragionevoli. Oltre a quella fatta propria dalla ricorrente, potrebbe ritenersi che la mancata

*Stasoul* 2

riproduzione nella disposizione relativa all'avviso di archiviazione dell'esplicito richiamo al reato di atti persecutori, presente, invece, in quella riguardante l'avviso di conclusione delle indagini, sia Indicativa della volontà del legislatore di limitare solo a quest'ultimo caso la rilevanza del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., in quanto entrambe le disposizioni, originariamente di identico tenore, sono state modificate in sede di conversione del decreto-legge.

Peraltro, ad avviso della Sezione rimettente, la questione coinvolge una problematica assai più ampia, riconducibile alla complessa tematica della interpretazione della espressione "delitti commessi con violenza alla persona", che ricorre nel codice penale anche nel terzo comma dell'articolo 649: previsione, questa, rispetto alla quale si registra un contrasto di giurisprudenza, esistendo da tempo due contrapposti orientamenti. Secondo il primo, l'esclusione dalla disciplina di favore sarebbe limitata alle sole fattispecie di violenza fisica; secondo l'altro, invece, si estenderebbe anche alle ipotesi di violenza morale.


Sulla base di tali considerazioni veniva formulato il quesito se l'espressione "violenza alla persona", contenuta nel comma 3-*bis* dell'art. 408 cod. proc. pen., comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se di conseguenza il reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. sia incluso tra quelli per i quali il citato art. 408, comma 3-*bis*, prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione.

3.2. Il Primo Presidente, con decreto in data 3 novembre 2015, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone per la trattazione l'odierna udienza camerale.

#### 4. La requisitoria del Procuratore generale.

Con requisitoria del 4 gennaio 2016 il Procuratore generale ha integrato la precedente richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, dichiarando di aderire alla tesi che prevede la obbligatorietà della notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione relativa al reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.

Osserva che l'espressione «delitti commessi con violenza alla persona», adoperata dal legislatore in sede di conversione del d.l. n.93 del 2013, rinvia ad una fattispecie molto più ampia rispetto a quella del reato di maltrattamenti in famiglia originariamente previsto, e deve pertanto essere intesa in senso estensivo, comprensiva di tutte le violenze di genere e quindi anche di quella che non si estrinsechi in atti di violenza fisica ma riguardi anche la violenza psicologica, emotiva o che si realizzi soltanto con le minacce. L'intervento legislativo in questione ha infatti inteso rafforzare i poteri della vittima del reato potenziando il regime dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento riserva alla



persona offesa, in adempimento anche degli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla violenza alle donne e dalla direttiva 2012/29 UE.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione sottoposta ad esame.

La questione della quale le Sezioni Unite sono state investite è "se la disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, sia riferibile anche alla fattispecie di atti persecutori prevista dall'articolo 612-bis cod. pen. (c.d. stalking)".


Il quesito, che si inserisce nel quadro della attenzione verso il fenomeno della violenza contro le donne e domestica e dell'allargamento dei diritti della persona offesa nell'ordinamento interno e, prima ancora, in quello internazionale, merita risposta positiva per le ragioni di ordine sistematico di seguito illustrate.

2. Il reato di atti persecutori.

Giova premettere un breve inquadramento del reato di atti persecutori, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 7 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

Giustificata dall'esigenza di tutela della vittima da forme di aggressione particolarmente insidiose, la nuova figura criminosa ha colmato una rilevante lacuna nel nostro ordinamento, apprestando, attraverso una combinazione di strumenti penalistici, civilistici e amministrativistici, una efficace tutela della vittima contro il rischio della progressione di atti di violenza da parte del persecutore.

Il reato è stato collocato nel codice penale (art. 612-bis) tra i delitti contro la persona, nella sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale, atteso che le condotte incriminate sono idonee a incidere sulla tranquillità psichica, sulla libera autodeterminazione e in definitiva, appunto, sulla libertà morale della persona. Con questa nuova figura incriminatrice il legislatore italiano ha inteso reagire contro il fenomeno, da tempo conosciuto in molti ordinamenti stranieri sotto il nome di *stalking*. Si tratta di un fenomeno criminoso articolato, avente come comune denominatore il carattere assillante e ripetitivo della condotta di minaccia o molestia, in grado di produrre sulla vittima l'insorgere di stati di ansia



e di paura tali da stravolgere le sue abitudini di vita. Fenomeno la cui pericolosità è emersa sempre più evidente, atteso che è risultato che la maggioranza di questi comportamenti vengono realizzati da *partner* o *ex-partner* (per la stragrande maggioranza di sesso maschile, non potendosi tuttavia escludere il contrario) e che l'occasione delle molestie reiterate è spesso prodromica a comportamenti di vera e propria, spesso grave, violenza fisica da parte del molestatore.

La nuova fattispecie criminosa non esaurisce la disciplina anti-*stalking*.

Il legislatore del 2009 ha potenziato la tutela preventiva della potenziale vittima degli atti persecutori introducendo l'istituto dell'ammonizione (art. 8 d.l. n. 11/2009), arricchendo il catalogo delle misure cautelari personali con la nuova misura del «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (art. 9, che ha introdotto l'art. 282-ter cod. proc. pen.), prolungando fino ad un anno (contro i precedenti sei mesi) la durata massima dell'ordine di protezione del giudice civile già introdotto nel 2001 (art. 10, che modifica l'art. 342-ter cod. civ.). Non sono mancati successivi interventi volti al rafforzamento della tutela repressiva e preventiva (dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, al d.l. n.93 del 2013, convertito dalla legge n. 199 del 2013), di cui appresso si dirà.

### 3. La tutela della vittima del reato.

Da tempo è in atto un fenomeno di emersione e di nuova considerazione della posizione della persona offesa, negli strumenti internazionali generalmente indicata come "vittima", all'interno del processo penale, fenomeno sollecitato, da un lato, dall'allarme sociale provocato dalle varie forme di criminalità violenta via via emergenti (terrorismo, tratta di essere umani, sfruttamento di minori, violenza contro le donne in cui spesso il reato si consuma in contesti dove preesistono legami tra la vittima e il suo aggressore), dall'altro, dagli strumenti internazionali esistenti in materia.

L'interesse per la tutela della vittima costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell'attività delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, e gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione.

I testi normativi prodotti dall'Unione Europea in materia di tutela della vittima possono essere suddivisi in due categorie: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale e dall'altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati particolarmente lesivi

dell'integrità fisica e morale delle persone e che colpiscono di frequente vittime vulnerabili.

Tra i primi assume un posto di assoluta rilevanza la Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, che ha sostituito la decisione-quadro 2001/220 GAI, costituente uno strumento di unificazione legislativa valido per tutte le vittime di reato, dotato dell'efficacia vincolante tipica di questo strumento normativo. Ad essa è stata data recente attuazione nell'ordinamento interno con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Tra i testi incentrati su specifiche forme di criminalità e correlativamente su particolari tipologie di vittime, assumono particolare rilievo la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, entrambe incentrate sulla esigenza di garantire partecipazione, assistenza, informazione e protezione a particolari categorie di vittime.

Come è stato osservato, la Direttiva 2012/29/UE, con il suo *pendant* di provvedimenti-satellite (le Direttive sulla tratta di esseri umani, sulla violenza sessuale, sull'ordine di protezione penale, tra le altre) e di accordi internazionali (le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul, in particolare), rappresenta un vero e proprio snodo per le politiche criminali, di matrice sostanziale e processuale, dei legislatori europei. Non tanto per le singole indicazioni da attuare a livello nazionale (diritti di informazione, assistenza linguistica, accesso alla giustizia, garanzie di protezione, e via discorrendo) quanto per la necessità, imposta dal testo europeo, di definire una chiara posizione sistemica all'offeso.

In tale contesto si è inserita l'attività del legislatore interno che, a fronte della emersione del fenomeno della violenza in ambito familiare e domestico e in presenza di una pluralità di atti internazionali di cui tenere conto, ha provveduto a modificare in larga parte la normativa sostanziale e specialmente processuale con interventi settoriali, spesso attuati con lo strumento del decreto-legge, anche reintervenendo con successivi adattamenti sugli stessi istituti: un vero e proprio "arcipelago" normativo nel quale non sempre è facile orientarsi. Di tale quadro di riferimento complesso e frammentario si deve tenere conto al fine di risolvere la questione di che trattasi, che richiede di essere inquadrata nell'ambito delle fonti normative interne e internazionali.

#### 4. Il d.l. 93/2013 e l'avviso obbligatorio alla persona offesa.

L'istituto dell'avviso obbligatorio alla persona offesa per alcune categorie di reati è stato introdotto con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante

*Libri*

«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 199. A norma del nuovo comma 3-*bis* dell'art. 408 è stabilito che «Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» .

Il provvedimento in esame, adottato nelle forme della decretazione d'urgenza, dedica le ragioni che hanno portato alla sua emanazione nel «susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne» – tanto da essere presentato dai *media* come la legge contro il “femminicidio” – e nella conseguente necessità di misure volte, da un lato, ad inasprire il trattamento punitivo e, dall'altro, a introdurre misure di prevenzione nei confronti delle donne e di ogni forma di violenza domestica, così come imposto dalla Convenzione di Istanbul della quale costituisce attuazione.

Dal punto di vista sostanziale la novella si rivolge ai reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale, che costituiscono le fattispecie fondamentali cui è affidato nel nostro ordinamento il contrasto alla violenza di genere, inasprendo le pene edittali e configurando nuove circostanze aggravanti.

La legge n. 119 del 2013 ha disposto altresì profonde modifiche processuali a tutela della vittima riconducibili essenzialmente a tre filoni: quello informativo, quello delle misure cautelari e quello riferibile a modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa. Le novità di natura processuale sono ad ampio raggio, poiché attengono a misure pre-cautelari e cautelari, incidente probatorio, termine delle indagini preliminari, richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini preliminari, esame testimoniale delle vittime vulnerabili, priorità di trattazione dei procedimenti, gratuito patrocinio. Il tratto che le accomuna è rappresentato dalla volontà di contrastare anche con strumenti processuali le più significative forme di violenza di genere assicurando protezione alla vittima specie attraverso il rafforzamento degli strumenti informativi.

Si è in particolare previsto che: a) al momento dell'acquisizione della notizia di reato le parti offese (di qualunque reato) siano informate dei diritti e delle facoltà loro attribuite per legge (art. 101, comma 1, cod. proc. pen.); b) in occasione della revoca o sostituzione delle misure cautelari personali applicate all'imputato, le persone offese dei delitti commessi con violenza alla persona debbano essere immediatamente informate (art. 299, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.); c) la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari coercitive debba essere contestualmente notificata alle persone offese dei delitti commessi con violenza alla persona (art. 299, commi 3 e 4-*bis*, cod. proc. pen.); d) l'avviso

*l. Biondi* 7

della richiesta di archiviazione debba essere notificato alle persone offese dei delitti commessi con violenza alla persona (art. 408, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.); e) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari debba essere notificato alle persone offese del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 cod. pen., e di atti persecutori, di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. (art. 415-*bis*, comma 1, cod. proc. pen.). Si tratta di un intervento che ha inciso, sviluppandole, sulle stesse linee tracciate dal precedente d.l. n. 11 del 2009 sullo *stalking*, rafforzando gli strumenti sostanziali e specialmente processuali a favore delle vittime "deboli", cioè di quegli individui contro cui si indirizza una specifica categoria di reati a sfondo sessuale o comunque realizzati nell'ambito di relazioni familiari o affettive.

5. L'emendamento relativo ai «delitti commessi con violenza alla persona».

Ai fini della questione che ci occupa è utile ripercorrere brevemente l'iter parlamentare della legge di conversione del citato decreto-legge, atteso che solo con la legge di conversione è stato introdotto il riferimento ai «delitti commessi con violenza alla persona».

Secondo il testo originario del provvedimento, la notifica degli avvisi della richiesta di archiviazione e della conclusione delle indagini era prevista solo per la persona offesa del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.); parallelamente, le comunicazioni alle persone offese in tema di misure cautelari erano circoscritte alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* cod. proc. pen.) e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* cod. proc. pen.), cioè a quelle misure che tipicamente trovano applicazione nei reati che, come quelli ex artt. 612 e 572 cod. pen., si sviluppano nell'ambito delle relazioni familiari ed affettive. In sede di esame in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, venne rilevata la portata troppo ristretta di tali previsioni, puntualizzandosi che: «Quanto agli obblighi di costante comunicazione a tutela della persona offesa dai reati di *stalking* e maltrattamenti in ambito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, l'intervento normativo appare forse eccessivamente limitato, poiché prevede l'introduzione di obblighi di comunicazione in relazione solo ad alcune misure cautelari e solo alle vicende procedurali di alcuni reati. Non si ravvisa, di contro, nessun tentativo di un più ampio riconoscimento del diritto dell'offeso alla comunicazione dei dati procedurali rilevanti per i suoi interessi, in coerenza con le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE recante "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato". Al fine di ampliare i diritti della persona offesa, si è pertanto deciso di allargare, nell'art. 299 cod. proc. pen., la platea delle misure da comunicare comprendendovi, oltre quelle di cui agli artt. 282-*bis* e

*Boiardi*

282-ter, anche quelle previste dagli artt. 283, 284, 285 e 286 e stabilendo tale obbligo in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto «delitti commessi con violenza alla persona» La stessa espressione è stata poi utilizzata anche alla lett. g), per l'avviso della richiesta di archiviazione di cui al nuovo comma 3-bis dell'art. 408, oggetto di esame.

Da tale percorso risulta chiara l'intenzione del legislatore di utilizzare l'espressione «delitti commessi con violenza alla persona» per ampliare il campo di applicazione del precedente testo, così come formulato nel decreto legge, al dichiarato scopo di introdurre, anche con riferimento agli obblighi imposti dalla direttiva UE 29/2012, «i primi interventi strutturali che possano garantire maggiormente le vittime circa l'informazione del complesso dei propri diritti fin dal primo contatto con l'autorità procedente e di venire a conoscenza delle scelte operate circa il non esercizio dell'azione penale e quando l'indagato viene scarcerato o comunque nei casi in cui vi sia una modifica delle misure cautelari o coercitive da cui comunque possa derivare un potenziale pericolo per la persona offesa medesima».

A tale fine il legislatore della conversione ha introdotto, in più occasioni, l'espressione «violenza alle persone».

Questione centrale, allora, è chiarire quali procedimenti siano da includere tra quelli commessi "con violenza alla persona", per i quali scattano gli obblighi informativi, dal momento che l'espressione utilizzata dal legislatore, in realtà, non individua con immediatezza e certezza una specifica categoria di delitti e solleva dubbi sulla possibilità di includervi fattispecie che non presentano tra gli elementi costitutivi del reato la violenza fisica.

6. La nozione di violenza secondo la Convenzione di Istanbul e secondo la Direttiva 2012/29 UE.

6.1. Con legge 27 giugno 2013, n. 77, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Tale Convenzione, entrata in vigore il 1° agosto 2014, dopo aver raggiunto il numero minimo di Paesi firmatari, è vincolante per il nostro Paese e alle prescrizioni in esso contenute si è espressamente ispirato l'intervento legislativo del 2013 che ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 408 cod. proc. pen.

Di particolare interesse sono le definizioni contenute nell'art. 3 della Convenzione secondo cui: «a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di

*l. Biucci*

natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;"».

Sono così descritte tre diverse tipologie: violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e violenza di genere, accomunate dalla completa parificazione tra violenza fisica e psicologica all'interno del più generale concetto di violenza, da cui, conseguentemente, discende una nozione di vittima riferita a qualsiasi persona fisica che subisce tali forme di violenza.

E' altresì opportuno sottolineare che gli artt. 33 e 34 della Convenzione prevedono la necessaria penalizzazione da parte degli Stati firmatari delle condotte di violenza psicologica e di atti persecutori (*stalking*); e che nell'ambito delle misure di tutela, sul presupposto che l'accesso all'informazione sia la condizione fondamentale per una concreta ed effettiva protezione, all'art. 56, lett. b) e c), si prevedono a favore della vittima alcuni diritti partecipativi nel processo penale, quali il diritto ad essere informata circa l'esito della denuncia e dell'andamento delle indagini, l'eventuale evasione o rimessione in libertà dell'autore del reato.

All'art. 2, comma 1, della legge di ratifica, contenente l'ordine di esecuzione, è stabilito che la ratifica deve intendersi «nei limiti dei principi costituzionali, anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione». Come si legge nella relativa Relazione illustrativa, tale dichiarazione interpretativa, conforme a quella resa al momento della firma della Convenzione, «si è resa necessaria in quanto la Convenzione, nel preambolo e negli articoli, si richiama al "genere" di cui offre una definizione ampia ed incerta e che presenta profili di criticità con il nostro impianto costituzionale».

A prescindere dai delicati problemi collegati alla identità di genere, è comunque importante sottolineare che a partire dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote si è preso definitivamente atto nel nostro ordinamento della necessità di un contrasto specifico al fenomeno della violenza sulle donne. Con

*h. Freud*

riferimento alla normativa sostanziale, per la realizzazione di tale finalità non sono state introdotte specifiche fattispecie di reato, essendosi ritenute sufficienti quelle esistenti di maltrattamenti, violenza, nelle sue varie forme, specie sessuali, e dei più recenti atti persecutori cui il nostro diritto affida tale compito, fattispecie che sono state via via aggravate con la previsione di aumenti di pena e specifiche circostanze. Ciò ha consentito di dare una risposta unitaria nei confronti di tutti gli autori di reato e di tutte le vittime, senza distinzione in ragione del sesso, come imposto dall'art. 3 della Costituzione, tenuto presente che la violenza di genere è suscettibile di colpire anche gli uomini nei confronti dei quali, ove assumano la posizione di vittima, devono valere gli stessi principi e le stesse norme che più sovente operano a protezione delle donne.

6.2. Con una diversa, più ampia, prospettiva la Direttiva 2012/29/UE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 15 dicembre 2015 n.212, entrato in vigore il 20 gennaio 2016, detta norme minime in materia di diritti all'assistenza, all'informazione, interpretazione e traduzione nonché protezione nei confronti di tutte le vittime di reato, senza distinzione collegata al tipo di criminalità e alla qualità della vittima. In quanto norme minime, gli Stati possono ampliare i diritti contemplati dalla direttiva al fine di garantire una sfera di protezione più elevata, come è avvenuto nel caso in esame atteso che l'obbligo previsto dall'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., garantisce, a fronte del semplice diritto a ricevere informazioni sul proprio caso, di cui all'art. 6 della direttiva, una tutela rafforzata delle vittime di alcuni reati.

Gli artt. 22 e 23 della direttiva riprendono il tema della tutela individualizzata, segnalando la necessità di strumenti particolari, per lo più collegati alle modalità di audizione, destinati a soddisfare esigenze specifiche derivanti dal tipo di reato subito e dalle caratteristiche personali delle c.d. vittime vulnerabili, indicando tra le situazioni che devono essere oggetto di considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di essere umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità. Per dare attuazione a tale disposizione è stato inserito nel codice di rito l'art. 90-*quater*, che definisce la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa e sono stati in più punti modificate le varie disposizioni relative alla assunzione della testimonianza della persona offesa.

Anche la direttiva in esame fornisce (premessa n. 17) la nozione di violenza di genere, definendola come «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla

*l'hoied*


vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. "reati d'onore". Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di protezioni speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza».

La violenza nelle relazioni strette viene a sua volta definita (premessa n. 18) come «quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex *partner* della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere se l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico mentale o emotivo, o perdite economiche».

Si tratta di definizioni che non compaiono nei tradizionali testi normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per il tramite del diritto internazionale, sono entrate a far parte dell'ordinamento e influiscono sulla applicazione del diritto. Le norme convenzionali recepite attraverso legge di ratifica sono infatti sottoposte, anche alla luce del primo comma dell'art. 117 Cost., all'obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali.

L'obbligo di interpretazione conforme è ancora più pregnante riguardo alle norme elaborate nell'Unione Europea, atteso che il principio del primato del diritto comunitario impone al giudice nazionale l'obbligo di applicazione integrale per dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria. Ove sorgano questioni di conflitto con una norma interna, il giudice deve disapplicare la norma interna, mentre se vi sono dubbi sull'interpretazione della norma comunitaria che non può risolvere interpretando tale norma, mai disapplicandola, può sollevare la questione pregiudiziale sull'interpretazione della stessa davanti alla Corte di Giustizia a norma dell'art. 267 TFUE; rinvio pregiudiziale interpretativo che è obbligatorio per i giudici nazionali di ultima istanza.

E' da menzionare, infine, la Direttiva 2011/36/UE per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che ha indicato quali "violenze gravi alla persona" la tortura, l'uso forzato di droghe, lo stupro e altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale. Tale disposizione è



stata integralmente recepita nel nostro ordinamento dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante, appunto, "Attuazione della direttiva 2011/36UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione-quadro del Consiglio 2002/629/GAI".

Ed ancora, in merito alle politiche di contrasto nei confronti della violenza, viene in rilievo la Direttiva 2011/99/UE, volta ad istituire l'Ordine di protezione europeo (OPE), attuata con decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9.

L'OPE è una decisione con la quale l'autorità di un Paese dell'Unione dispone che gli effetti di una misura di protezione, disposta a tutela di una persona vittima di reato, si estendano al territorio di un altro Paese membro nel quale la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare (artt. 1 e 2, n. 1, Direttiva 2011/99/UE e art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 9 del 2015). Si tratta di un importante strumento di cooperazione giudiziaria finalizzato a rafforzare la protezione di quelle vittime che vogliono esercitare il loro diritto di cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri (Considerando n. 6 Dir. 2011/99/UE e art. 1 d.lgs. 9/2015). Il decreto legislativo n. 9 del 2015, agli artt. 5 e 9, circoscrive il riconoscimento dell'OPE alle misure cautelari dell'allontanamento della casa familiare (art. 282-*bis* cod. proc. pen.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* cod. proc. pen.), stabilendo altresì (art. 4 che inserisce all'interno dell'art. 282-*quater* cod. proc. pen. un nuovo comma 1-*bis*) l'obbligo, per l'autorità giudiziaria procedente, di informare la persona offesa circa la facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

Per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, è importante sottolineare che i destinatari delle misure di protezione sono le vittime, anche potenziali, di reati che mettano in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la libertà personale, la sicurezza o l'integrità sessuale del soggetto da proteggere e che una posizione di particolare rilievo è attribuita alle vittime della violenza di genere o nelle relazioni strette, che si esprime con violenze fisiche, molestie, aggressioni sessuali, *stalking*, intimidazioni o altre forme indirette di coercizione (Considerando n. 9 e n. 11 della direttiva).

In definitiva, dalla lettura delle fonti sovranazionali sopracitate emerge come l'espressione "violenza alla persona" sia sempre intesa in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche e che lo *stalking* rientri tra le ipotesi "significative" di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime. Si tratta di indicazioni che costituiscono un fondamentale riferimento per addivenire ad una

Bianchi

interpretazione delle norme interne conforme al diritto europeo.

## 7. Conclusioni.

7.1. La soluzione positiva al quesito inizialmente posto emerge chiaramente da quanto si è detto.

L'obbligo di avviso obbligatorio alla persona offesa dai reati commessi con violenza alla persona, di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale; il testo normativo in cui è contenuto si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell'ambito della violenza domestica; il reato di atti persecutori, al pari di quello dei maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che la subisce; la storia dell'emendamento con cui è stata introdotta la nozione di «delitti commessi con violenza alla persona» dimostra la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate; la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato.

Il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rientra a pieno titolo in tale categoria.

7.2. Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: *"La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con 'violenza alla persona', è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 cod. pen., perché l'espressione 'violenza alla persona' deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario".*

## 8. Le conseguenze.

8.1. E' pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione, impugnabile

Bisud.

con ricorso per cassazione (fra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, Ignoti, Rv. 261172; Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, Tonietto, Rv. 255108; Sez. 2, n. 20186 del 08/02/2013, Azzarà, Rv. 255968).

Da tempo (per tutte, Sez. 2, n. 1929 del 22/12/2009, dep. 2010, Arcini, Rv. 246040) la giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che tale ipotesi presenta carattere ancor più radicale – agli effetti della vanificazione del diritto al contraddittorio – rispetto al caso, espressamente disciplinato dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., e sanzionato con la nullità ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., del mancato avviso alla persona offesa che ha proposto opposizione della fissazione dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. Ed anche la Corte costituzionale, fin da epoca risalente, ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della tutela della persona offesa dal reato cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, nonostante l'espressa domanda formulata nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, concludendo nel senso della necessità di riconoscere, in tale eventualità, alla stessa parte offesa, il diritto di proporre ricorso per cassazione, in ragione, appunto, del carattere ancor più radicale – agli effetti della vanificazione del diritto al contraddittorio – che quella omissione presenta rispetto al caso espressamente disciplinato dal codice (Corte cost., sentt. nn. 353 del 1991 e 413 del 1994).

Analoga tutela deve ricevere il presente caso, in cui viene violato l'obbligo, positivamente previsto dall'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., di dare alla persona offesa l'avviso di cui si discute, a prescindere da ogni eventuale richiesta. Si tratta infatti di una prescrizione avente ad oggetto un obbligo informativo che mira a rafforzare la posizione di una determinata categoria di persone offese, come risulta dalla *ratio* dell'intervento normativo in cui è contenuta ed è confermato dall'ampliamento del termine concesso per prendere visione degli atti e presentare opposizione, raddoppiato rispetto a quello ordinario.

8.2. Il ricorso è dunque fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.


Bened.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al  
Procuratore della Repubblica di Milano.

Così deciso il 29/01/2016.

Il Componente estensore

Luisa Bianchi  


Il Presidente

Giovanni Capzio  


SEZIONI UNITE PENALI  
Depositato in Cancelleria  
il 16 MAR. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Leonardo SACRIPANTI

